



Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Roma
- sezione 2[^] civile -

Il tribunale, nella persona del giudice Alessandra Imposimato, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 16970 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto "altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie", e vertente

tra

[redacted] in proprio e nella qualità di eredi di [redacted] tutti elettivamente domiciliati in Roma via Crescenzio n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Ezio Bonanni, che li rappresenta e difende per procura a margine dell'atto introduttivo

attori

e

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi n. 12

convenuto

Motivi della Decisione

1. fatti controversi.

1.1 Con l'atto introduttivo della lite le parti attrici in epigrafe, enunciando di agire sia in proprio, che nella qualità di eredi di [redacted] hanno chiesto al tribunale di:

"1. accertare e dichiarare:

- che [redacted] sono eredi di [redacted] in seguito a mesotelioma;

- che sussiste la responsabilità del Ministero della Difesa, diretta, vicaria e per fatto



altrui, in relazione a quanto in premessa dedotto, e quindi l'obbligo di risarcire gli attori di tutti i danni, prima di tutto quelli iure proprio, e per tutti i titoli e profili di responsabilità, e poi anche quelli iure hereditatis, per i profili di responsabilità extracontrattuale e da reato, per quanto in premessa illustrato, e comunque accertare incidenter tantum la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 589 c.p., e quindi degli ulteriori profili di responsabilità civile extracontrattuale, e per ogni altro fatto e circostanza dedotta nella premessa in fatto e in diritto, che qui si intende riscritta;

2. conseguentemente e comunque:

a. condannare il Ministero della difesa

a.I) a risarcire gli odierni attori ... di tutti i pregiudizi, patrimoniali (per danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniali (biologici, morali, esistenziali per lesione del rapporto parentale) che hanno sofferto iure proprio, in seguito alla malattia ed al decesso del congiunto, con liquidazione equitativa nei termini di cui in premessa, ovvero con la somma maggiore o minore che fosse accertata e/o ritenuta equa, ex art. 2056 c.c. (ovvero ex art. 1226 c.c.);

a.II) a risarcire gli odierni attori ...in qualità di eredi legittimi del sig. [REDACTED] di tutti i danni da quest'ultimo sofferti, patrimoniali (per danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali) con quantificazione equitativa, da liquidare nella somma del 33% per ognuno degli attori che ne sono eredi legittimi (secondo le norme che regolano la successione legittima) nella misura in cui in premessa, ovvero la somma maggiore o minore che fosse accertata e/o ritenuta equa, ex art. 2056 (ovvero ex art.1226 c.c.):

b. accogliere tutte le altre domande formulate da parte attrice nelle premesse in diritto del presente atto di citazione, che si intendono qui integralmente riportate e riscritte, e parti integranti delle presenti conclusioni;

c. si chiede che su tutte le somme ritenute dovute, e rivalutate, siano liquidati gli interessi legali dal dì del credito, al dì del saldo".

A motivo della domanda, hanno esposto che:

*- il [REDACTED] rispettivamente coniuge della [REDACTED] e genitore di [REDACTED] prestava servizio, quale dipendente del Ministero della Difesa (sottufficiale della Marina Militare), all'interno delle unità navali in dettaglio indicate nello scritto introduttivo, svolgendo le mansioni di *motorista navale di sala macchine*;*



- per l'esercizio dei compiti e delle mansioni affidategli (manutenzione dei motori e del sistema meccanico, oltreché della parte elettrica delle unità navali), svolgeva la propria attività in ambienti interamente coibentati con amianto, e quindi contaminati da polveri e fibre di amianto, senza essere informato del rischio morbigeno, e senza che fossero state adottate misure di prevenzione tecnica e di protezione individuale;

- successivamente [redacted] (1° ottobre [redacted]) veniva assegnato al Comando Distretto Militare di Bari, ove prestava servizio, con la qualifica di Operatore Amministrativo (impiegato civile), sino al 31 dicembre 1994;

[redacted] evidenziava i primi sintomi della patologia (mesotelioma pleurico) innescata dall'esposizione continuativa alle polveri e fibre di amianto; all'esito della prima diagnosi, subiva una serie di esami sempre più approfonditi; veniva quindi sottoposto a diversi cicli di chemioterapia; cionondimeno, la progressione della patologia non si arrestava, e lo conduceva a morte [redacted].

Tanto premesso in fatto, gli attori hanno inoltre evidenziato inoltre che:

- tutte le diverse unità navali ove [redacted] aveva prestato servizio [redacted] [redacted] erano connotate da elevata contaminazione di amianto, all'epoca ampiamente utilizzato come coibentante non solo della sala macchine, bensì anche degli altri ambienti di vita, all'interno del natante, come fatto fede dalla documentazione in atti;

- per effetto delle vibrazioni indotte dal moto ondoso o dal lavoro dei motori, o dalle attività dell'uomo, l'amianto presente negli ambienti di lavoro si riduceva allo stato pulvirulento, sì da innescare la propria azione cancerogena;

- oltre al [redacted] numerosi altri militari addetti alle medesime unità navali erano stati colpiti da diverse patologie correlate all'esposizione all'amianto, quali l'asbestosi, il carcinoma al polmone, oltreché il mesotelioma; per tali eventi la Procura della Repubblica presso il tribunale di Padova aveva avviato un'indagine a carico dei preposti del Ministero della Difesa, investiti delle posizioni di *garanzia*, ma il decesso degli indagati che avevano avuto la responsabilità delle mansioni affidate al [redacted] aveva precluso che il procedimento giungesse al termine, quanto a tale parte offesa;



- ad ogni modo, gli atti dell'indagine esperita dal Pubblico Ministero, nell'ambito del predetto procedimento, offrivano la prova incontrovertibile che il mesotelioma successivamente sviluppato da [REDACTED] fosse causalmente correlato alla pregressa e continuativa esposizione all'amianto presente negli ambienti di lavoro;

- inoltre, la nocività dell'amianto e la sua efficacia patogena, nell'innescare del mesotelioma, fossero acclarati, presso la comunità scientifica, sin dal 1964, si da sussistere la responsabilità del Ministero, per non avere evitato che il proprio dipendente contraesse la malattia, e per tutte le ulteriori conseguenze derivatene, anche a carico degli attori;

- lo stesso Ministero della Difesa aveva, d'altronde, esplicitamente ammesso la propria responsabilità, riconoscendo in [REDACTED] la qualità di "vittima del dovere", ed attribuendo alla [REDACTED] ed alla figlia [REDACTED] la "speciale elargizione" riconosciuta ai prossimi congiunti delle vittime del dovere, escludendo peraltro dal beneficio il [REDACTED] in quanto risultante *non a carico* del genitore;

- successivamente, il Ministero della difesa aveva riconosciuto, sempre alla sig.ra [REDACTED] ed alla figlia [REDACTED] un assegno vitalizio di € 258,23 mensili, dalla data del decesso del sig. [REDACTED] e lo speciale assegno vitalizio di € 1.033,00, sempre a decorrere dalla data del decesso.

Ancora, gli attori hanno sottolineato che:

- il Ministero della Difesa aveva lasciato inevaso l'obbligo di informazione posto dall'art. 4 del d.P.R. n.303/1956, e le ulteriori norme che imponevano di adottare misure preventive per evitare il contatto con le polveri di amianto;

- il Ministero aveva altresì omesso di tutelare la salute dei propri dipendenti, e di operare le verifiche ed i controlli sanitari periodici, indispensabili ad acclarare il rispettivo stato di benessere psicofisico, ovvero di malattia;

- non vi fossero dubbi sull'eziologia del male che aveva afflitto [REDACTED] né sulla responsabilità del Ministero, dal momento che il proprio congiunto era stato costretto non solo a lavorare in ambienti contaminati, ma anche ad indossare tute di amianto, per proteggersi dal calore, e ciò aveva prodotto la massima esposizione possibile, alle fibre e polveri di amianto.



Quindi, le parti attrici hanno lungamente argomentato in merito:

(i) ai diversi meccanismi patogeni innescati dall'esposizione all'amianto, più o meno prolungata;

(ii) ai danni alla persona sofferti da [REDACTED], in termini di danno biologico in senso stretto, di danno catastrofale, di alterazione delle abitudini di vita, di danno esistenziale e di lesione della serenità intra-familiare;

(iii) ai danni sofferti dalla [REDACTED], sia in termini di alterazione della propria vita di relazione e di lesione del diritto alla serenità personale e familiare, sia in termini di danno patrimoniale non ovviato dall'attribuzione della rendita di reversibilità;

(iv) ai danni sofferti dalla [REDACTED], sia in termini di lesione del vincolo parentale e della serenità intra-familiare, di alterazione peggiorativa delle abitudini di vita, di perdita delle occasioni di lavoro e *chance* di carriera;

(v) ai danni sofferti da [REDACTED], in termini di lesione del vincolo parentale e della serenità intra-familiare, di peggioramento delle abitudini di vita;

(vi) ai diversi titoli di responsabilità del Ministero convenuto, variamente rinvenuti nell'art.2050 c.c., nell'art. 2051 c.c., nell'art. 589 c.p. (responsabilità civile da reato di omicidio colposo), ovvero (infine) nel *contatto sociale* rilevante (quale fonte di obbligazione) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1173 c.c..

Per tali ragioni hanno rassegnato le conclusioni su riportate, chiedendo favore delle spese della lite.

1.2 Attivato il contraddittorio, l'Amministrazione convenuta si è costituita all'udienza di trattazione ed ha eccepito che la domanda di risarcimento dei danni sofferti dal proprio dante causa, svolta dagli attori *iure hereditario*, fosse di pertinenza del giudice amministrativo, traendo titolo in un rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato; nel merito, il Ministero ha contestato che vi fosse prova in atti né della patologia contratta [REDACTED] né della sua riconducibilità all'esposizione all'amianto; ha soggiunto che, sino alla fine degli anni '80, non vi fosse una conoscenza diffusa quanto ai rischi correlati all'esposizione all'amianto, né quanto alle misure preventive da adottare, sì da doversi escludere la sua colpa, nella causazione del danno. Per tali ragioni ha chiesto al tribunale, in via principale, di declinare la propria giurisdizione, e di



respingere le richieste avversarie; in via gradata, di defalcare, dall'eventuale risarcimento del danno, l'importo delle elargizioni ricevute dagli attori quali congiunti delle vittime del dovere, in applicazione del principio della *compensatio lucri cum damno*.

1.3 All'esito dell'assegnazione dei termini consecutivi di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., i fatti costitutivi sono rimasti invariati.

La causa, ritenuta non bisognevole di ulteriore istruttoria, è pervenuta all'udienza del 4 dicembre 2019, nel corso della quale le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale. Essa è stata trattenuta in decisione, con assegnazioni dei termini cui all'art. 190 c.p.c..

2. questioni pregiudiziali.

2.1 Il tribunale ordinario non è competente a conoscere della domanda risarcitoria svolta, dalle odierne parti attrici, in qualità di eredi-aventi causa del [REDACTED] per vedersi risarcire, *iure hereditario*, i danni (sia personali che patrimoniali) patiti, in vita, dal proprio prossimo congiunto.

Difatti, come sostenuto dalla Corte regolatrice, definendo controversie in tutto e per tutto simili alla presente, "*appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda proposta da un militare italiano nei confronti del Ministero della difesa, per il risarcimento dei danni alla salute subiti in conseguenza dell'esposizione all'uranio impoverito e ad altre sostanze nocive nel corso della missione di pace in Kosovo, giacché fondata su di una condotta dell'amministrazione che non presenta un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego, ma si pone come diretta conseguenza dell'impegno del militare in quel "teatro operativo" senza fornirgli le necessarie dotazioni di sicurezza e senza averlo informato dei rischi connessi all'esposizione*" (così Cass. Sez. Unite n. n. 9666 del 06/05/2014).

È evidente che si tratti delle stesse contestazioni mosse, *in fatto*, all'Amministrazione della Difesa, cui si è imputato di avere omesso le cautele imposte non solo da norme prescrittive di diritto positivo (v. pag. 66 della citazione), ma anche dalle conoscenze già disponibili alla comunità scientifica (v. pag. 67-74 della citazione), per evitare il contatto con le fibre e polveri di amianto, **sui luoghi di lavoro cui addetto il proprio dipendente**, sottoufficiale della Marina Militare, [REDACTED]



Per meglio dire, al Ministero della Difesa è stato addebitato (*in via esclusiva*) di avere assegnato il sottoufficiale [REDACTED] a **particolari luoghi di lavoro (unità navali militari) e specifiche mansioni (addetto alla sala macchine) che, per la presenza di amianto, erano intrinsecamente suscettivi di esporre a rischio la salute del proprio dipendente.**

È evidente che tali **fatti** - al di là delle diverse denominazioni giuridiche prescelte dalla difesa attrice (ovviamente non vincolanti per il tribunale) - rimandino alla responsabilità **contrattuale del datore di lavoro, per i danni alla salute sofferti dai propri dipendenti (art. 2087 c.c.)**.

Ciò va detto, in quanto le condotte (omissive) imputate al Ministero, così come denunciate e descritte nello scritto introduttivo, non paiono (neanche in astratto) suscettibili di recare danno *alla generalità indiscriminata dei consociati, bensì esclusivamente alla comunità (ristretta) dei dipendenti dell'Amministrazione della Difesa, assegnati alle unità navali ove, in quel periodo di tempo, l'amianto era ampiamente utilizzato: solo questi ultimi, infatti, avrebbero potuto trovarsi esposti, a causa ed in ragione del rapporto di servizio, all'agire patogenetico dell'amianto presente all'interno delle unità navali, ed in special modo nelle sale operative (sala macchine, sala motori)*.

Per contro, la violazione del *neminem laedere* (art. 2043 c.c.) avrebbe potuto essere ravvisata solo nel caso di condotte potenzialmente lesive *nei confronti della generalità dei consociati, e non solamente della cerchia dei dipendenti dell'Amministrazione convenuta* (v. Cass. Sez. Unite n. 33211 del 21/12/2018: *"la domanda di risarcimento dei danni per lesione della integrità psicofisica proposta da un dipendente pubblico, per fatti avvenuti in epoca antecedente al 30 giugno 1998, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo qualora sia fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, mentre è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui sia dedotta la responsabilità extracontrattuale, ossia una condotta dell'amministrazione potenzialmente lesiva nei confronti della generalità dei consociati e non solo dei propri dipendenti"*).

Pertanto, per tutti i danni (sia patrimoniali, che non patrimoniali) sofferti dal dante-causa delle odierne attrici, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo (v., più di recente, la sentenza Cass. Sez. Unite n. 28368 del



28/11/2017: “è devoluta al giudice amministrativo la controversia proposta da un dipendente pubblico nei confronti della P.A. o comunque assoggettato a regime di diritto pubblico, relativa ad un risarcimento danni, attinente al periodo di lavoro anteriore alla data del 1° luglio 1998, fondato sulla responsabilità contrattuale dell'ente; al contrario appartiene al giudice ordinario nel caso in cui si tratti di azione che trova titolo in un illecito extracontrattuale. **A tal fine, prescindendo dalle qualificazioni operate dall'attore, assume valore decisivo la verifica dei tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito, dovendosi accertare se il fatto denunciato violi il generale divieto di “neminem laedere”, o consegua alla violazione di specifici obblighi del rapporto di lavoro”.**

2.2 Per contro, è vero che “la domanda proposta nei confronti del Ministero della difesa **dagli eredi di un militare italiano**, per il risarcimento dei danni conseguenti all'esposizione del proprio congiunto all'uranio impoverito e ad altre sostanze nocive nel corso della missione di pace in Kosovo, **appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo solo in relazione ai pregiudizi fatti valere “iure hereditatis”,** giacché fondata su di una condotta dell'amministrazione che non presenta un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego”; “**per contro, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda volta al ristoro dei danni subiti “iure proprio” dagli attori, atteso che l'art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel riservare al giudice amministrativo, oltre alle controversie relative ai rapporti di lavoro non contrattualizzati, anche i diritti patrimoniali connessi, sottintende la riferibilità degli stessi alle sole parti del rapporto di impiego e non anche a terzi”** (Cass., Sez. Unite n. 9573 del 05/05/2014).

Ne consegue che il tribunale possa (e debba) pronunciare sulla domanda di risarcimento svolta, *iure proprio*, da ciascuna delle parti odierne attrici, indicate in epigrafe.

2.3 A tal proposito, al fine di meglio circoscrivere il *thema decidendum*, giova inoltre aggiungere che:

- [REDACTED] ha lamentato di avere sofferto danno (non patrimoniale) per la prematura perdita del rapporto di coniugio, ed inoltre in termini di alterazione (peggiorativa) delle abitudini di vita, di danno morale, di danno esistenziale; ha inoltre lamentato la perdita del contributo economico precedentemente offerto dal coniuge, assumendo di essere rimasta titolare di



una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione percepita dal sig. [REDACTED]

[REDACTED] (pag. 45 della citazione);

[REDACTED] ha parimenti lamentato di avere sofferto danno (non patrimoniale) per la perdita del rapporto parentale, ed in termini di irreversibile peggioramento delle abitudini di vita, di perdita di *chance* di carriera e di reddito, di pregiudizio morale ed esistenziale; ha inoltre lamentato danno per la perdita del contributo economico offertole dal genitore, in vita, anche in forma di *piccole donazioni* (pag. 47);

[REDACTED] ha descritto danni in tutto e per tutto simili a quelli denunciati da [REDACTED] soggiungendo di essere esposto a rischio di sviluppare delle patologie amianto-correlate, avendo avuto contatti, sin le polveri, presenti sui vestiti del genitore (pag. 49 della citazione).

Tali sono gli unici fatti (costitutivi e secondari) che il tribunale può prendere in considerazione, ai fini della decisione, giacché essi non risultano precisati (né minimamente variati) entro il maturarsi delle preclusioni assertive, nel caso di specie, sopraggiunto con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (dal momento che l'Amministrazione della Difesa si è limitata al deposito dello scritto di costituzione in giudizio).

3. merito della lite.

3.1 *an debeatur.*

3.1.1 È in atti la prova adeguata che il sig. [REDACTED], già sottoufficiale della Marina Militare alle dipendenze del Ministero della Difesa (dal 15 luglio 1961 al 31 dicembre 1994: v. gli estratti matricolari all. 3-a, 3-b alla citazione), sia deceduto, in data 29 maggio 2009, per effetto ed a causa del *mesotelioma pleurico* diagnosticatogli nell'anno 2007 (v. in particolare gli allegati *sub. n. 4 e n. 5* dell'indice in calce alla citazione, ed inoltre il certificato necroscopico all. 5-b).

La copiosa documentazione su richiamata attesta il veloce decorso della malattia, dalla prima diagnosi (anno 2007) sino all'*exitus*, nel maggio 2009.

È parimenti dimostrato, grazie alla *relazione del consulente tecnico del Pubblico Ministero* versata in atti (all. 11 alla citazione), che il *mesotelioma* si configuri come una patologia *mono-fattoriale*, che può insorgere **esclusivamente in esito all'esposizione continuativa, per un congruo lasso di tempo, alle**



polveri o fibre di amianto (v. la perizia all. 11, pag. 31).

Si osservi che l'Amministrazione della Difesa, nell'unico suo scritto giudiziale (la comparsa di costituzione) salvo formule di stile (inconcludenti allo scopo), **non ha contestato specificamente** alcuno dei fatti (principali o secondari) a sostegno della domanda, **né ha mosso osservazioni in ordine all'affidabilità**, alla **veridicità** ed alla **efficacia dimostrativa** della copiosissima documentazione esibita, dalla difesa attrice, a sostegno dei propri assunti, ivi inclusa la relazione del consulente del Pubblico Ministero, sopra menzionata.

Gli allegati 3-a, 3-b, 9-10-11, 16, 17, 21-81, 86 alla citazione, documentano, oltre ogni ragionevole dubbio, il fatto (comunque non contestato dal Ministero della Difesa) che il [REDACTED] quale sottoufficiale della Marina Militare, sia stato continuativamente impiegato su diverse unità navali (Mariscuole, Dragamine, Motosilurante, Motocannoniera, ecc.: v. alla pagina 5 della citazione), con mansioni di "*motorista navale di sala macchine*" [REDACTED]

Gli stessi documenti accreditano adeguatamente che gli ambienti ove principalmente impegnato il [REDACTED] fossero interamente coibentati con l'amianto, e che, conseguentemente, il sottoufficiale sia rimasto esposto, per **diciassette anni**, all'inalazione ed al contatto con le polveri e le fibre di amianto.

Tra gli altri documenti, meritano menzione: (a) il verbale della Commissione Medica Ospedaliera di Taranto (all. 16-c alla citazione), in cui risulta certificata l'esistenza del nesso eziopatogenetico tra il decesso del militare e l'infermità "*mesotelioma maligno della pleura sinistra da pregressa esposizione lavorativa all'amianto*"; (b) il parere del Comitato di verifica della causa di servizio, espresso nel verbale di adunanza del 9 gennaio 2014, con cui l'infermità "*mesotelioma maligno bifasico, massivo versamento plauro-pericardico e conseguente exitus*", veniva ricondotta "*alle particolari condizioni ambientali ed operative e causalmente connessa al servizio prestato a bordo di Unità navali, la cui costruzione*" risaliva al periodo in cui "*l'utilizzo dell'amianto era comunemente impiegato e non sottoposto a restrizioni*", menzionato nel decreto di riconoscimento della *causa di servizio*, all. 16-b al fascicolo delle parti attrici.



Trattasi di documenti che, in quanto provenienti dalla stessa Amministrazione convenuta, offrono una prova privilegiata della riconducibilità della patologia (mesotelioma) e del conseguente decesso dell'odierno attore, **alle condizioni del servizio prestato sulle diverse unità navali ove assegnato**; tali consistenti argomenti di prova avrebbero potuto essere disattesi, dal tribunale, solo in presenza di validi e maggiormente solidi argomenti di prova contraria, che peraltro l'Amministrazione non ha inteso offrire (v. sul punto, Cass. n. 6843 del 20/03/2018: *"il verbale, con esito favorevole, della commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 - istituita ai fini dell'indennizzo in favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati, costituisce, nel giudizio risarcitorio, un elemento presuntivo sulla sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni e la patologia sicché il giudice che intenda disattenderlo ha l'obbligo di indicare nella motivazione le ragioni di tale scelta"*; Cass. n. 15734 del 15/06/2018: *"in tema di danni da emotrasfusioni, nel giudizio promosso dal danneggiato contro il Ministero della salute, l'accertamento della riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, compiuto dalla Commissione di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, in base al quale è stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal Ministero, quanto alla riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative di esso, ed il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l'accertamento è da ritenere imputabile allo stesso Ministero"*).

Aggiungesi la certificazione rilasciata dall'INAIL, ai fini del riconoscimento della *causa di servizio*, di cui all'all. 17-a, 17-b, al fascicolo di parte attrice.

Ne consegue che debba dirsi (ampiamente) dimostrato il *nesso di causalità materiale* tra:

(a) il decesso [redacted] ed il mesotelioma precedentemente sviluppato dall'ex sottoufficiale della Marina Militare;

(b) l'insorgere del mesotelioma e la pregressa esposizione all'amianto, sui luoghi di lavoro ov [redacted] era stato assegnato, per quasi diciassette anni, dal Ministero della Difesa.



3.1.2 L'istruttoria (documentale) esperita in giudizio, assevera inoltre *il nesso di causalità giuridica* o di imputabilità, tra la morte del [REDACTED] (danno-evento) e le condotte colpevoli imputate all'Amministrazione della Difesa.

Dalla perizia espletata, per conto dell'Ufficio del Pubblico Ministero, nell'ambito dell'indagine avviata a carico dei preposti dell'Amministrazione della Difesa, per i numerosi decessi verificatisi, per patologie asbesto-correlate, tra i dipendenti addetti alle unità navali, **tra cui il sottoufficiale** [REDACTED] (v. all. 11), si ricava che:

“i due studi epidemiologici che stabilirono con certezza il ruolo causale dell'amianto, nell'insorgenza del carcinoma polmonare e del mesotelioma pleurico, furono rispettivamente quelli di Doll (1955) e Wagner (1960). Nel 1964 si svolse la conferenza organizzata dalla New York Academy of Sciences sugli effetti biologici dell'amianto, i cui atti furono pubblicati nel 1965. A partire da quell'anno la comunità scientifica raggiunse unanime consenso sull'azione cancerogena di questo materiale” (pag. 48 e ss.).

Con particolare riferimento all'Italia, si legge:

“nel biennio 1939-1940, diverse pubblicazioni scientifiche dello stesso Vigliani e del patologo Mottura posero le basi per una trattazione scientifica e sistematica del problema. [...] Anche nel nostro Paese il 1964-1965 fu il biennio nel quale la comunità scientifica acquistò consapevolezza del rischio cancerogeno, grazie in particolare agli studi del Vigliani, che fu tra i relatori della Conferenza della New York Academy of Sciences, precedentemente citata. Dopo il 1965 vennero pubblicati in Italia numerosi studi sul mesotelioma pleurico; per quanto riguarda il tumore polmonare, alcune segnalazioni erano state pubblicate nel nostro Paese già nel decennio 1955-1965” (pag. 50).

Dunque era in disponibilità dell'Amministrazione di adottare tutte le cautele prescritte dalla scienza e dalla letteratura medica, per ovviare ai rischi correlati alla prolungata esposizione alle particelle di amianto; era inoltre obbligo dell'Amministrazione di osservare le regole di cautela indicate dalla difesa attrice (pag. 66 della citazione), e non v'è prova alcuna che esse siano state rispettate, nel caso di specie.

Piuttosto, come già detto, la stessa insorgenza di una patologia tipicamente



correlata e causata dall'esposizione alle polveri o fibre di amianto, offre la prova adeguata del fatto che **nessuna misura, idonea** a prevenire l'evento, sia stata assunta nel caso di specie, benché l'Amministrazione ne fosse tenuta, in quanto titolare di una posizione di garanzia, dovuta all'inserimento del dipendente nell'organizzazione apprestata per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Tali conclusioni sono inoltre confortate dal già richiamato provvedimento ministeriale (all.16-b alla citazione) con cui il Ministero della Difesa riconosceva il [REDACTED] *vittima del dovere*, assegnando alla coniuge ed alla figlia la *speciale elargizione* di cui alla legge n. 222/2007, prevista per i familiari delle *vittime del dovere*.

Tutto ciò impone di addebitare, al Ministero convenuto, il prematuro decesso del [REDACTED], sì che l'Amministrazione della Difesa deve dirsi tenuta al risarcimento dei danni sofferti, *iure proprio*, dai familiari del militare defunto, nei limiti in cui dimostrati.

3.2 *quantum debeatur.*

3.2.1 *sul danno non patrimoniale.*

Va premesso che il pregiudizio *da perdita o lesione del rapporto parentale* rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e all'invulnerabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (appare opportuno menzionare Cass., n. 25351 del 17/12/2015: "*ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale - non altrimenti specificato - e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita, e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente ristorato*").

Più in particolare, in di risarcimento del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale,



danno alla serenità intra-familiare), risponde ad esigenze meramente descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È, dunque, compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.

Sotto il profilo probatorio, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, in fattispecie quale quella che ne occupa (di illecito civile configurante omicidio colposo) può essere senza meno riconosciuto, ex art. 2059 c.c. ed ex art. 185 c.p., giacché lo stesso rapporto di coniugio e di filiazione con la persona offesa (vittima), nonché la durata del vincolo familiare, sono indici sufficienti a presumere che la morte [REDACTED] abbia provocato sofferenza e dolore d'animo, sia alla coniuge, che ai due figli (v. sul punto Cass. 20287 del 26/07/2019, *"...in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare"*; Cass. n. 16018 del 07/07/2010: *"il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai parenti della vittima di un fatto illecito non richiede una prova specifica della sussistenza di tale danno, ove la sofferenza patita dai parenti possa essere accertata, in via presuntiva, sulla base di circostanze, quali lo stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione, idonee a dimostrare l'esistenza di un legame affettivo di particolare intensità. Sulla liquidazione di tale danno, da effettuarsi in via equitativa, può incidere in senso riduttivo l'accertata assenza di convivenza del danneggiato con il congiunto deceduto, quale elemento indiziario da cui desumere un più ridotto danno morale, ma non anche la precarietà delle condizioni di salute del defunto, le cui gravi affezioni o patologie, secondo l'id*



quod plerumque accidit", intensificano, piuttosto che diminuire, il legame emozionale con gli altri parenti"; conf. Cass. n. 10823 del 11/05/2007: "la prova del danno morale è correttamente desunta dalle indubbie sofferenze patite dai parenti, sulla base dello stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione, che essi avevano avuto, quando ancora la vittima era in vita"; conf. Cass. n. 1410 del 21/01/2011; Cass. Sez. Un. n. 26972 del 11/11/2008: "la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto - del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva - del danno non patrimoniale"; Cass. n. 4253 del 16/03/2012: "il danno di natura non patrimoniale è presunto nei casi in cui i soggetti colpiti sono legati da uno stretto vincolo di parentela con la vittima la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare, tutelato dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione").

Ciò posto, ed aggiunto che *"nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale - diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica - le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale"* (Cass. n. 29495 del 14/11/2019), è opportuno rifarsi alla vigente tabella adottata presso il tribunale di Roma, che risulta più rispondente ai criteri di liquidazione equitativa di tale voce di danno, enucleati dalla giurisprudenza di nomofilachia; essa valorizza infatti delle circostanze invece ignorate dalla tabella milanese, quali l'età della persona deceduta e l'età del danneggiato, la presenza o assenza del rapporto di convivenza, la presenza (o assenza) di altri familiari, nel nucleo colpito dal lutto per la perdita del parente.

3.2.2 sulla *compesatio lucri cum danno*.

Ancora va premesso, in linea generale, che occorre tenere conto delle somme percepite, **per lo stesso titolo, dall' [redacted] e dalla [redacted]**

Si allude, in particolare, al Decreto Ministeriale del 9 ottobre 2014 (v. all. 16.b), con cui l'Amministrazione assegnava alla [redacted] ed all' [redacted] [redacted] la speciale elargizione di cui alla l. n. 244/2007, prevista per i prossimi congiunti delle vittime del dovere, con l'erogazione di € 111.881,79, pro



capite ed in unica soluzione.

Tali somme **debbono** essere detratte dal *quantum debeatur* [REDACTED], per evitare ingiuste locupletazioni, in ossequio ai dettami della giurisprudenza nomofilattica, da cui non ricorrono ragioni per discostarsi (Cass. 31007 del 30 novembre 2018: *“in caso di morte di un militare in servizio, a seguito di patologia contratta a causa dell'inquinamento ambientale radioattivo da uranio impoverito cui era stato sottoposto durante una missione internazionale, dal risarcimento del danno non patrimoniale liquidato "iure proprio" ai suoi familiari deve essere detratto, in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno", l'indennizzo già erogato agli stessi familiari in conseguenza del decesso del congiunto, trattandosi di una forma di tutela avente finalità compensativa ed essendo posto a carico del medesimo soggetto (Amministrazione statale) obbligato al risarcimento del danno”*; Cass. n. 1002 del 16/01/2019: *“nel caso in cui un militare, a seguito dell'esposizione all'uranio impoverito durante una missione internazionale, abbia contratto una patologia tumorale, dal risarcimento del danno deve essere detratto, in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno", l'indennizzo già erogato ai sensi dell'art. 2, commi 78 e 79, della l. n. 244 del 2007 ("ratione temporis" applicabile), trattandosi di una elargizione avente finalità compensativa ed essendo posta a carico del medesimo soggetto (Amministrazione statale) obbligato al risarcimento del danno”*).

A tal fine, per rendere omogeneo il valore di acquisto del credito maturato dalle odierne attrici, con il valore di acquisto dell'acconto ricevuto, occorre procedere alla devalutazione del credito (liquidato all'attualità) sino alla data del fatto illecito, al suo aggiornamento (mediante rivalutazione ed interessi compensativi sulle somme annualmente rivalutate) sino alla data del pagamento, ed all'ulteriore aggiornamento del *residuo* (mediante applicazione della rivalutazione e degli interessi compensativi sulle somme annualmente rivalutate) sino all'attualità (*“nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della*



quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva": così Cass. n. 25817 del 31/10/2017; conf. da ultimo Cass. n. 1637 del 24/01/2020).

Sulla scorta delle premesse sin qui esposte, il credito risarcitorio per il danno non patrimoniale rispettivamente sofferto da ciascuna delle odierne parti attrici, può essere liquidato come a seguire.

3.2.3 credito risarcitorio liquidabile in favore della [REDACTED]

Considerata l'età [REDACTED] alla data della sua morte [REDACTED], e l'età [REDACTED] al momento della perdita del coniuge [REDACTED] la presenza di convivenza, e la presenza di un'altra persona nel nucleo familiare (la [REDACTED]) la tabella romana (anno 2019) prevede la riconoscibilità della somma di € 284.394,30, secondo la seguente tabella:

Tabella di riferimento	2019
Valore del Punto Base	€ 9.806,70
Punti riconosciuti per il grado di parentela	20
Punti in base all'età della vittima	2
Punti in base all'età del coniuge	3
Punti per la convivenza tra la vittima e il coniuge	4
Punti totali riconosciuti	29

Per poter considerare il pagamento ricevuto dalla [REDACTED] l'importo in questione deve essere (a) dapprima de-valutato sino data del fatto (29 maggio 2009); (b) quindi aggiornato alla data del pagamento (che può individuarsi nel gennaio 2015, considerati i tempi di evasione del decreto ministeriale); (c) quindi defalcato del pagamento; (d) nuovamente liquidato all'attualità, per la somma residuante all'esito del pagamento, mediante



applicazione della rivalutazione e degli interessi compensativi (al saggio legale, sulle somme annualmente rivalutate).

Il tutto come a seguire:

Importo da de-valutare: € 284.394,00

Dal mese di: Aprile 2020

Al mese di: Maggio 2009

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Indice Aprile 2020: 102,5

Indice Maggio 2009: 135,1

Raccordo Indici: 1,471

Indice di Devalutazione: 0,896

Totale Devalutazione: € 29.560,67

Importo Devalutato: € 254.833,33

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato

Annualmente

Capitale Iniziale: € 254.830,00

Data Iniziale: 29/05/2009

Data Finale: 31/12/2014

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Maggio 2009

Scadenza Rivalutazione: Dicembre 2014

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Indice alla Decorrenza: 135,1

Indice alla Scadenza: 107

Raccordo Indici: 1,372

Coefficiente di Rivalutazione: 1,087

Totale Rivalutazione: € 22.170,21

Capitale Rivalutato: € 277.000,21

Totale Colonna Giorni: 2042

Totale Interessi: € 27.882,71

Rivalutazione + Interessi: € 50.052,92

Capitale Rivalutato + Interessi: € 304.882,92

Detratta la somma di € 111.881,79 (v. il decreto all. 16-b, al fascicolo delle



parti attrici) resta la somma di € 193.001,13.

Essa deve essere nuovamente adeguata all'attuale valore di acquisto della moneta, ed incrementata degli interessi compensativi dell'indisponibilità del *tantundem*, sulle somme annualmente rivalutate sino alla data odierna, come a seguire:

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente

Capitale Iniziale: € 193.001,00

Data Iniziale: 01/01/2015

Data Finale: 30/04/2020

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Gennaio 2015

Scadenza Rivalutazione: Aprile 2020

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Indice alla Decorrenza: 106,5

Indice alla Scadenza: 102,5

Raccordo Indici: 1,071

Coefficiente di Rivalutazione: 1,031

Totale Rivalutazione: € 5.983,03

Capitale Rivalutato: € 198.984,03

Totale Colonna Giorni: 1946

Totale Interessi: € 3.777,11

Rivalutazione + Interessi: € 9.760,14

Capitale Rivalutato + Interessi: € 202.761,14

La somma in questione merita di essere adeguata, sino a concorrenza di € **220.000,00**, valorizzando la lunga durata del vincolo matrimoniale e della correlativa convivenza, quindi la solidità del legame affettivo tra l [REDACTED] (v. il certificato di matrimonio, all. 2-d, alla citazione).

Tale importo si ritiene adeguatamente soddisfattiva **di ogni aspetto del danno** non patrimoniale sofferto dalla [REDACTED] per effetto della perdita del proprio consorte; ed infatti, tutte le argomentazioni espone, dalla difesa attrice, nello scritto introduttivo, risultano descrivere le diverse forme in



cui si manifestava l'unico danno non patrimoniale patito dalla [redacted] in termini di sofferenza d'animo (e quindi di perdita della serenità familiare e di evidente peggioramento delle abitudini di vita) e per la perdita del proprio consorte. Non vi è luogo quindi ad assegnare diversi importi di danaro, oltre quello indicato, a fronte del medesimo danno alla persona, subito da tale parte attrice.

3.2.4 credito risarcitorio liquidabile in favore dell [redacted]

Considerata inoltre l'età della figlia [redacted] v. all. 2-a, alla citazione) alla data della morte del padre [redacted] la presenza di convivenza, e la presenza di un'altra persona nel nucleo familiare (la madre) la tabella romana (anno 2019) prevede la riconoscibilità somma di € 274.587,60, secondo la seguente tabella:

Tabella di riferimento	2019
Valore del Punto Base	€ 9.806,70
Punti riconosciuti per il grado di parentela	18
Punti in base all'età della vittima	2
Punti in base all'età del figlio	4
Punti per la convivenza tra la vittima e il figlio	4
Punti totali riconosciuti	28

Per poter considerare il pagamento ricevuto dalla [redacted] l'importo in questione deve essere (a) dapprima de-valutato sino data del fatto (29 maggio 2009); (b) aggiornato alla data del pagamento (che può individuarsi nel gennaio 2015, considerati i tempi di evasione del decreto ministeriale); (c) quindi defalcato del pagamento; (d) nuovamente liquidato all'attualità, *per la somma residuante all'esito del pagamento*, mediante applicazione della rivalutazione e degli interessi compensativi (al saggio legale, sulle somme annualmente rivalutate).

Importo da de-valutare: € 274.587,00

Dal mese di: Aprile 2020

Al mese di: Maggio 2009

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Indice Aprile 2020: 102,5

Indice Maggio 2009: 135,1

Raccordo Indici: 1,471



Indice di Devalutazione: 0,896

Totale Devalutazione: € 28.541,30

Importo Devalutato: € 246.045,70

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato

Annualmente

Capitale Iniziale: € 246.045,70

Data Iniziale: 29/05/2009

Data Finale: 31/12/2014

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Maggio 2009

Scadenza Rivalutazione: Dicembre 2014

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Indice alla Decorrenza: 135,1

Indice alla Scadenza: 107

Raccordo Indici: 1,372

Coefficiente di Rivalutazione: 1,087

Totale Rivalutazione: € 21.405,98

Capitale Rivalutato: € 267.451,68

Totale Colonna Giorni: 2042

Totale Interessi: € 26.921,57

Rivalutazione + Interessi: € 48.327,55

Capitale Rivalutato + Interessi: € 294.373,25

Detratta la somma di € 111.881,79 (v. il decreto all. 16-b, al fascicolo delle parti attrici) resta la somma di € 182.491,46.

Essa deve essere nuovamente adeguata all'attuale valore di acquisto della moneta, ed incrementata degli interessi compensativi dell'indisponibilità del *tantundem*, sulle somme annualmente rivalutate sino alla data odierna, come a seguire:

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato

Annualmente

Capitale Iniziale: € 182.491,46

Data Iniziale: 01/01/2015

Data Finale: 30/04/2020



Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Gennaio 2015

Scadenza Rivalutazione: Aprile 2020

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Indice alla Decorrenza: 106,5

Indice alla Scadenza: 102,5

Raccordo Indici: 1,071

Coefficiente di Rivalutazione: 1,031

Totale Rivalutazione: € 5.657,24

Capitale Rivalutato: € 188.148,70

Totale Colonna Giorni: 1946

Totale Interessi: € 3.571,44

Rivalutazione + Interessi: € 9.228,68

Capitale Rivalutato + Interessi: € 191.720,14

La somma liquidata in tale importo si ritiene adeguatamente soddisfacente di ogni aspetto del danno non patrimoniale sofferto dall' [redacted] per effetto della perdita del proprio genitore, a lume dei principi già enunciati, con riferimento al danno sofferto dalla [redacted]

3.2.5 credito risarcitorio liquidabile in favore [redacted]

Considerata infine l'età del figlio [redacted] v. all. 2-a, alla citazione) alla data della perdita del padre [redacted] l'assenza di convivenza (che trapela dalla capitolazione della prova testimoniale, nello scritto introduttivo), la tabella romana (anno 2019) prevede la riconoscibilità somma di € 235.360,80, secondo la seguente tabella:

Tabella di riferimento	2019
Valore del Punto Base	€ 9.806,70
Punti riconosciuti per il grado di parentela	18
Punti in base all'età della vittima	2
Punti in base all'età del figlio	4
Punti totali riconosciuti	24

L'importo in questione deve essere inoltre incrementato degli interessi compensativi del *maggior danno* sofferto, da tale parte attrice, per l'indisponibilità del *tantundem* tra la data del danno evento (*mora ex re*) e la



data della sua liquidazione per equivalente, previa devalutazione della sorte sino data del fatto (29 maggio 2009), ed applicazione degli interessi al saggio legale, sulle somme annualmente rivalutate, come a seguire.

Importo da de-valutare: € 235.360,00

Dal mese di: Aprile 2020

Al mese di: Maggio 2009

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Indice Aprile 2020: 102,5

Indice Maggio 2009: 135,1

Raccordo Indici: 1,471

Indice di Devalutazione: 0,896

Totale Devalutazione: € 24.463,94

Importo Devalutato: € 210.896,06

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato

Annualmente

Capitale Iniziale: € 210.896,00

Data Iniziale: 29/05/2009

Data Finale: 30/04/2020

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Maggio 2009

Scadenza Rivalutazione: Aprile 2020

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Indice alla Decorrenza: 135,1

Indice alla Scadenza: 102,5

Raccordo Indici: 1,471

Coefficiente di Rivalutazione: 1,116

Totale Rivalutazione: € 24.463,94

Capitale Rivalutato: € 235.359,94

Totale Colonna Giorni: 3989

Totale Interessi: € 27.548,32

Rivalutazione + Interessi: € 52.012,26

Capitale Rivalutato + Interessi: € 262.908,26.

La somma liquidata in tale importo si ritiene adeguatamente soddisfattiva di



ogni aspetto del danno non patrimoniale sofferto da [REDACTED] per effetto della perdita del proprio genitore ("il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) integrano componenti autonome dell'unitario danno non patrimoniale, le quali, pur valutate nello loro differenza ontologica, devono sempre dar luogo ad una valutazione globale": Cass. n. 25817 del 31/10/2017).

3.3. sul danno patrimoniale.

L'istanza di risarcimento del danno *patrimoniale*, avanzata da ciascuna delle parti attrici lamentando la perdita del contributo economico precedentemente offerto, dal proprio congiunto, al *menage* familiare, va invece respinta, per quanto deserto lo stesso onere di *allegazione* (e quindi di prova) gravante sulle parti danneggiate.

Costoro non hanno infatti neppure quantificato, nel proprio scritto introduttivo, la *pensione* precedentemente riscossa, dal proprio congiunto, dopo il collocamento a riposo [REDACTED] (salve le precisazioni della comparsa conclusionale, che lasciano il tempo che trovano).

D'altronde, le stesse parti attrici hanno dedotto e documentato: (a) di avere ottenuto il riconoscimento di una *rendita INAIL* (v. all. 17-b), a motivo del riconoscimento della *causa di servizio*, e (b) di avere anche beneficiato [REDACTED] di un *assegno vitalizio* e di uno *speciale assegno vitalizio*, del complessivo importo (mensile) di € 1.291,23 ciascuna (v. all. 16-a).

Tali evidenze, unitamente alla mancato assolvimento dell'onere assertivo, rendono inoperante il principio di *non contestazione*, di cui all'art. 115 c.p.c., producono il rigetto della domanda, *in parte qua*.

4. conclusioni.

Conclusivamente, il Ministero della Difesa dev'essere condannato al pagamento, in favore di [REDACTED] della somma di € 220.000,00, quindi, in favore di [REDACTED] della somma di € 191.720,14, ed infine, in favore di [REDACTED] della somma di € 262.908,26, il tutto oltre interessi legali, sulla sorte indicata, dal dì della presente sentenza al saldo.



Si provvede quindi come in dispositivo; la (prevalente) soccombenza dell'Amministrazione convenuta regola la distribuzione delle spese del grado.

Per Questi Motivi

Il tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara il difetto di giurisdizione del tribunale ordinario, in favore del giudice amministrativo, in ordine alla domanda di risarcimento dei danni proposta, dalle parti attrici, *iure hereditario*;

- accoglie per quanto di ragione le ulteriori domande svolte, dalle parti attrici, in citazione, e per l'effetto condanna il Ministero della Difesa al pagamento:

(a) in favore di [REDACTED] della somma di € 220.000,00, oltre interessi legali dal dì della presente sentenza al saldo;

(b) in favore di [REDACTED] della somma di € € 191.720,14, oltre interessi legali dal dì della presente sentenza al saldo;

(c) in favore di [REDACTED] della somma di € 262.908,26, oltre interessi legali dal dì della presente sentenza al saldo;

- Condanna il Ministero della Difesa alla rifusione, in favore delle parti attrici in solido, delle spese del grado, che liquida nella somma di € 559,02 per esborsi, € 20.000,00 per compensi tariffari, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Ezio Bonanni, dichiaratosi antistatario.

Roma, 31 maggio 2020

Il giudice
Alessandra Imposimato



RG. 16970/2016

SENT. 7951/2020



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO

a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a Esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti

**FORMULA ESECUTIVA RILASCIATA TELEMATICAMENTE SU
SENTENZA ESTRATTA DAL FASCICOLO TELEMATICO A RICHIESTA**

DELL'AVV. EZIO BONANNI

NELL'INTERESSE DI ATTORI

Roma, il 28/07/2021

f.to digitalmente

il funzionario giudiziario